



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello,
ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **2358/2024**

[redacted] rappresentato e difeso
dall' [redacted]

attrice opponente

nei confronti di:

[redacted]
[redacted] P.A. (C.F.: [redacted])
rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] (C.F.: [redacted])
[redacted]

convenuta opposta

Conclusioni di parte attrice

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare:

-rigettare l'eventuale richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, di semplice soluzione e non sussistendone i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., poiché le somme richieste non sono dovute e non sono state equamente quantificate;

In via pregiudiziale:

*- dichiarare il credito prescritto come per legge;
- dichiarare la domanda improcedibile per il mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1 bis dal decreto legislativo 4-03-2010 n.28 e anche dalla procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 12-09-2014 n. 132, convertito con le modifiche con la legge 10-11- 2014 n. 162, pena la improcedibilità.*

Nel merito:



- nel caso in cui questo Tribunale dovesse ritenere la propria competenza, accertato che il contratto di prestito è privo di efficacia nei confronti della Sig. [REDACTED] revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda della richiesta somma, condannare al pagamento delle spese la convenuta opposta.

- accertato che la finanziaria convenuta non ha provato in base a quale titolo previsto dall'art. 1813 cod. civ. il cui l'elemento essenziale è l'assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte del debitore e la contestazione di tale elemento, peraltro, non può essere considerata quale eccezione in senso proprio e non comporta, pertanto, alcuna inversione dell'onere della prova, rigettare ogni domanda e condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese;

- accertato che la finanziaria convenuta ha addebitato interessi e commissioni di massimo scoperto illegittimi e che non ha ricalcolato e restituito le somme maggiori maturate per effetto della negatività che ha generato l'euribor, condannarla alla restituzione dell'importo che sarà determinato in corso di causa nel limite della domanda e comunque compensarle su l'eventuale credito.

Condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e onorari di causa.

In via istruttoria: (...)."

Conclusioni di parte convenuta

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare:

- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;

- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di [REDACTED], dell'importo di Euro 24.364,59, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;

Nel merito, in via ulteriormente subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto,



si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;

In via istruttoria:

● *la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori.*

In ogni caso:

● *con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.*

CONCISA ESPOSIZIONE

DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.

1. Oggetto

Con atto di citazione ritualmente notificato, il [REDACTED] ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 879/2024 del 21.10.2024 (R.G. n. 1844/2024) emesso dal Tribunale di Lodi, in forza di un contratto di finanziamento stipulato con [REDACTED] [REDACTED] credito successivamente ceduto alla Società [REDACTED]

In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto:

- che il Tribunale di Lodi ha emesso D.I. n. 879/2024 del 21.10.2024 (R.G. n. 1844/2024), notificato all'odierno opponente in data 12.11.2024, con il quale il Giudice ha ingiunto allo stesso di pagare la somma di € 24.364,59 oltre interessi, spese legali, quantificate in € 567,00, oltre € 145,50 per esborsi, oltre spese generali del 15%, C.p.a. ed Iva per Legge, in forza di un contratto di finanziamento stipulato con [REDACTED] [REDACTED] credito successivamente ceduto alla Società [REDACTED]
- che il credito risulta prescritto in quanto la finanziaria ha notificato la cessione del credito oltre i termini previsti dalla Legge;
- che dalla documentazione fornita da controparte nella fase monitoria, non emerge con chiarezza l'esposizione debitoria del [REDACTED] atteso che risulta lacunosa ed incompleta;
- che il credito non è stato provato in quanto non è stato depositato l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. con lo svolgimento di tutto il rapporto contrattuale;
- che l'avviso di cessione del credito non consente di individuare specificamente che in tale cessione del credito in blocco risulti anche il credito oggetto di causa;
- che i tassi di interessi moratori applicati superano il tasso – soglia;



- che non è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.

Nel procedimento così instauratosi, con comparsa di costituzione tardivamente depositata, si è costituita la convenuta opposta [REDACTED] chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dei termini per l'esperimento della mediazione obbligatoria, nonché il rigetto delle domande attoree in virtù delle seguenti circostanze:

- l'omessa contestazione da parte dell'attore della sottoscrizione del contratto di finanziamento, del proprio inadempimento e delle evidenze contabili dell'estratto conto prodotto in sede monitoria;

- la prova documentale del credito, avendo prodotto la convenuta, già in fase monitoria, il contratto di finanziamento sottoscritto da parte attrice, le comunicazioni di intervenuta cessione del credito e contestuali lettere di messa in mora ricevute dall'opponente, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. dalla cedente;

- la mancata prova da parte dell'attore opponente circa l'adempimento, o del fatto estintivo del diritto di credito;

- l'infondatezza dell'eccezione indeterminatezza del *quantum* per applicazione di interessi ed oneri non dovuti, atteso che fanno riferimento al contratto di conto corrente originario, estraneo al presente giudizio, e che è documentalmente provato che la convenuta ha ingiunto solo la quota capitale del credito, stralciando tutti gli importi relativi a interessi di mora e spese;

- l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione attiva della convenuta opposta, atteso che in fase monitoria è stata provata documentalmente la cessione del credito;

- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, posto che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, decorre dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, pertanto, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo;

- l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del contratto, in quanto formulata genericamente e non provata.

In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i difensori hanno insistito per le proprie domande in atti, ed il difensore di parte opposta, dato atto del verbale negativo di mediazione, ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, alla luce della natura dell'opposizione e dei documenti depositati dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare dell'1.10.2025.

2. Eccezione di prescrizione del credito

Parte attrice opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dalla società convenuta. Tale prospettazione, alla luce della documentazione prodotta e della giurisprudenza di seguito richiamata, risulta infondata.



Invero, in base alla giurisprudenza di legittimità sul punto, *“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata”* (Cass. sez. III, n.17798 del 30/08/2011).

Ed infatti, nell’ipotesi di debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, i termini di prescrizione regolamentati dall’art. 2946 c.c. corrispondono a dieci anni, salvo eccezioni previste dal contratto. Tale scadenza non deve essere calcolata a partire dalla data in cui è stato sottoscritto il finanziamento, poiché la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell’ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l’obbligazione di restituire il prestito costituisce un’obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo. Tale principio fa eco a diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali il finanziamento deve essere considerato in modo unitario, come unica prestazione: la prescrizione ricade su tutto il credito e non sulle singole rate. In virtù di ciò, le mensilità non saldate andranno in prescrizione solo a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell’ultima rata (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 19291 del 10 settembre 2010, secondo cui: *“trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l’obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell’ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento, e perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell’ultima rata del mutuo”*).

Pertanto, l’unitarietà della prestazione determina l’inapplicabilità della prescrizione quinquennale tanto ai ratei di finanziamento quanto agli interessi dell’art. 2948 c.c.

In particolare, la Suprema Corte stabilisce che *“la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. La prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di un finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un’unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell’unico debito derivante dal contratto di finanziamento. Con riferimento al detto contratto di finanziamento il diritto alla corresponsione degli interessi è, dunque, soggetto alla prescrizione decennale”* (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 1110 del 3 febbraio 1994, Cass. Civ. n. 12707 del 2002).

Ed ancora, *“la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto*



dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti" (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 18951 del 8 agosto 2013).

Nel caso di specie, il finanziamento è stato sottoscritto dall'attore in data 25.02.2008, per un importo complessivo di Euro 25.000,00, da restituire in 72 rate mensili, con primo pagamento dopo due mesi dalla sottoscrizione del finanziamento (1.04.2008), con ultima rata in scadenza in data 01.03.2014 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). Ne consegue che, risulta *per tabulas* che il diritto di credito vantato avrebbe potuto prescrivarsi solo in data 1.03.2024.

In ogni caso, è documentalmente provato che parte convenuta abbia proposto azioni al fine di interrompere la prescrizione, con la comunicazione di intervenuta cessione trasmessa da [redacted] e regolarmente ricevuta dall'opponente in data 27.06.2016 (cfr. docc. 7-8 fascicolo monitorio), nonché con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da [redacted], e per essa [redacted] a parte attrice (cfr. docc. 9-10 fascicolo monitorio), e, da ultimo, con la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.

Ne consegue che il credito non si è estinto, poiché non è intervenuta alcuna prescrizione e conseguentemente sussiste il diritto della società convenuta a percepire il pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo.

3. Titolarità del credito in capo alla convenuta opposta

L'opponente contesta che la convenuta abbia la titolarità del credito, atteso che non avrebbe dimostrato rigorosamente che il credito vantato nei confronti di parte attrice sia stato oggetto di cessione.

Significativa è la giurisprudenza di legittimità sulla questione in oggetto: secondo la Suprema Corte, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Non è quindi necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio.

Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della generica contestazione circa l'esistenza del contratto di cessione dei crediti, l'opposta ha documentato l'avvenuta cessione depositando, sia in fase monitoria che nel presente giudizio:

- copia del testo della Gazzetta Ufficiale contenente la cessione intervenuta tra [redacted] S.p.a. (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio, comparsa di costituzione);
- la lista dei crediti rientranti nella predetta cessione, che viene citata nell'estratto della Gazzetta Ufficiale nr. 149 del 24-12-2022, cfr. pag. 2 come segue: "(e) crediti indicati nella lista denominata "Lista Amaltea" e depositata in data 12 dicembre 2022".



2022 presso il notaio Vincenzo Gunnella, con studio in via Masaccio n. 187, 50132 Firenze" (cfr. doc. 10 comparsa).

Ebbene, dall'esame di tale estratto, autenticato dal Notaio depositario, è *icto oculi* evidente il trasferimento della posizione afferente al [REDACTED] indicata col medesimo numero identificativo (5030760) e con il codice debitore (2419040), contenuti in tutta la documentazione afferente la posizione debitoria che lo riguarda, e contenuti anche nelle missive di diffida notificategli, di talché è possibile individuare specificamente che il credito azionato è stato oggetto di cessione, non essendo necessari, secondo giurisprudenza consolidata, ulteriori elementi probatori a supporto;

- copia del contratto di cessione relativo al credito per cui è causa intervenuto tra [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] e relativo elenco dei crediti ceduti (c.d. Annex), da cui si emerge la specifica indicazione del credito in contesa nella cessione in questione (cfr. docc. 5-6 fascicolo monitorio);
- la comunicazione di cessione del credito da [REDACTED] a [REDACTED] (poi per cambio di denominazione divenuta [REDACTED] S.p.a.), regolarmente ricevuta dall'opponente (cfr. docc. 7-8 fascicolo monitorio e DOC. 7 comparsa di costituzione);
- la comunicazione congiunta di [REDACTED] e [REDACTED] di cessione del credito regolarmente ricevuta dall'opponente (cfr. docc. 9-10 fascicolo monitorio).

Alla luce di tale evidenza documentale, può ritenersi ragionevolmente provata la legittimazione attiva della convenuta a far valere esecutivamente il credito in questione.

4. Eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali del prestito personale

Nel merito, l'attore opponente assume altresì l'incertezza del credito ingiunto, stante l'indeterminatezza delle clausole contrattuali del contratto di finanziamento.

Sul punto, si osserva che il contratto di finanziamento per prestito personale n. 50517-247524 stipulato in data 25.02.2008 prevede espressamente l'importo richiesto e concesso di Euro 25.000,00, le spese di istruttoria di Euro 149,90, un premio assicurativo sul credito di euro 1.196,00, la rata periodica di rimborso mensile, il numero di rate 72 di importo di Euro 464,43, il TAN fisso dell'8,400%, con capitalizzazione mensile, il TAEG-ISC alla data di sottoscrizione del 9,120%, e la somma totale da rimborsare di Euro 26.196,00.

Tali dati indicano chiaramente e precisamente le modalità di concessione del finanziamento ed il tasso di interesse concordato, in quanto sono adeguatamente individuate le somme erogate, le spese, e le condizioni in vista delle quali il finanziamento è concesso. Deve pertanto escludersi che il finanziamento sia stato concesso a condizioni contrattuali indeterminate, e di conseguenza, deve rigettarsi la domanda.



5. Eccezione di usurarietà degli interessi moratori

Prima ancora che infondata nel merito, l'eccezione dell'attore opponente in punto di usura e anatocismo risulta priva di qualsiasi riscontro probatorio e, come tale, inammissibile con conseguente necessità di reiezione.

Pregevole, in questa direzione, la giurisprudenza di legittimità: *“qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset”* (Cass. Civ., 03-04-2014, n. 7775).

Preme ribadire che, benché parte attrice faccia riferimento alla capitalizzazione degli interessi di mora, nulla dice e nulla prova a riguardo: ragion per cui la presente contestazione è da considerarsi priva di pregio e meramente dilatoria, non essendo sufficiente lamentare genericamente l'applicazione di interessi usurari. Parte opponente, infatti, contravvenendo al disposto di cui all'art. 2697 c.c. secondo cui *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*, nulla ha provato, essendosi limitata a formulare una contestazione generica.

È noto, infatti, che in materia di interessi usurari non è certo la società creditrice che deve dimostrare che non sono stati applicati interessi usurari, ma è *“onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria”* (cfr. Trib. Ferrara, 5-12-2013, in Parte , nonché quella del Tribunale di Bologna: *“né, in difetto di allegazione e prova da parte dell'opponente, vi è motivo di ravvisare alcun superamento del c.d. tasso soglia ex L. 108/96”* (v. Cass. 11706/02, 8742/01)” (cfr. Trib. Bologna, sentenza n. 1277/2015 - pubbl. il 17-04-2015 - R.G. n. 66/2011).

Nel caso di specie, posto che è documentalmente provato che la convenuta [REDACTED] ha ingiunto il solo importo relativo alla quota capitale del credito dovuto, pari ad Euro 24.364,59, l'opponente si è limitato ad una serie di generiche contestazioni chiedendo il compimento di una C.T.U. al fine di accertare l'effettivo superamento del tasso soglia. È d'uopo rilevare che la C.T.U. non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze dell'attività difensiva delle parti (sul punto, Corte di Cassazione, Sent. n. 1299 del 22.01.2014). In particolare, attraverso la C.T.U., non si può esonerare una delle parti all'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge, ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (cfr. Tribunale di Busto Arsizio del 07.11.2014; Tribunale di Napoli del 17.06.2014). Come noto, l'eccezione in senso tecnico consiste nella possibilità, per il convenuto in giudizio, di introdurre nella sfera di cognizione del giudice, fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli fatti valere dall'attore. Si tratta di fatti che abbiano carattere



estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa avversaria. L'art. 2697 c.c. chiarisce che chi eccepisce che il diritto attivato in giudizio si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno che sarebbe stato, pertanto, onere dell'opponente almeno indicare in maniera puntuale le ragioni impeditive dell'altrui credito e non limitarsi ad una generica contestazione priva di riferimenti precisi. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

6. Sulla prova del credito della convenuta opposta

Parte attrice eccepisce la carenza di prova scritta del credito, in quanto la documentazione su cui si basa la pretesa creditoria non consentirebbe di ricostruire con rigorosa certezza la situazione debitoria.

Venendo al merito della controversia, preliminarmente, appare opportuno evidenziare che per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte, *“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza senza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa”* (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).

In considerazione di quanto appena esposto, appare ancora opportuno precisare gli oneri probatori gravanti sulle parti.

Nello specifico, il creditore parte opposta (a cui compete la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; n. 7.9.1977 n. 3902; n. 11.7.1983 n. 4689; n. 9.4.1975 n. 1304; n. 8.5.1976 n. 1629) ed in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria; mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato *“ex adverso”* non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (sul punto, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).

Sempre in punto di onere probatorio, giova ribadire che, in forza del principio di “non dispersione della prova” che permea il processo civile, *“L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con*



decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 10.07.2015, n. 14475)".

Altro criterio probatorio rilevante, poi, è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.

Tanto premesso, si osserva in punto di fatto, che l'esame della documentazione prodotta dalla convenuta opposta consente di ritenere raggiunta la prova della stipula tra le parti, in data 25.02.2008, di un contratto di finanziamento per prestito personale. In particolare, tale contratto risulta sottoscritto dal [REDACTED] (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio allegato), che non disconosce il fatto di aver intrattenuto rapporti contrattuali con l'opposta e non fornisce prova di aver contestato, nel corso dei rapporti intercorsi, né gli importi, né le condizioni, né la capitalizzazione degli interessi, così come non fornisce prova di adempimento delle obbligazioni assunte, o, in alternativa, cause impeditive e/o estintive all'adempimento dell'obbligazione assunta.

Con riferimento all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., è ampiamente condiviso in giurisprudenza il convincimento secondo lo stesso non sia necessario per la concessione del decreto ingiuntivo nei mutui, essendo sufficiente la produzione in giudizio del solo contratto di mutuo, delle condizioni e del piano finanziario di ammortamento.

Al riguardo, si valorizzano: Trib. Campobasso 13.12.2017 (che richiama anche Trib. Foggia 9.02.2017), secondo cui l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario quando il credito azionato con decreto ingiuntivo trae origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario; Trib. Lecce 18.02.2021; Trib. Roma 21.07.2022, secondo cui, laddove il credito azionato derivi da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, su cui grava l'onere di provare il fatto estintivo, totale o parziale, del credito; Trib. Busto Arsizio 5.07.2022, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento, in quanto tale documentazione consente di determinare con sufficiente grado di certezza il *quantum* azionato, e Trib. Napoli 25.10.2022, n. 13324.

Piuttosto, quanto al riscontro istruttorio in sede di cognizione piena, ovvero nella presente fase di opposizione, va rilevato che il complessivo tenore delle difese della convenuta opposta, nonché la documentazione in atti (contratto di finanziamento, saldaconto



certificato dalla cessionaria, missive di intimazione, avviso di cessione dei crediti Gazzetta Ufficiale) consentono di ritenere processualmente raggiunta la prova della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione.

Alla stregua di tali elementi, si ritiene che l'opposta abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.

Dovendo, dunque, ritenersi l'esistenza del credito ingiunto per un importo pari alla somma riportata nel decreto ingiuntivo, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività definitiva del decreto ingiuntivo opposto.

7. Spese di lite

In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale e della non particolare complessità della questione), devono essere interamente poste a carico di parte opponente.

Per questi motivi
il Tribunale di Lodi
in composizione monocratica
sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) **rigetta** l'opposizione promossa da [REDACTED] e per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 879/2024 (R.G. n. 1844/2024) emesso dal Tribunale di Lodi in data 21.10.2024;

2) **condanna** [REDACTED] a rimborsare in favore di [REDACTED] le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Lodi, 17 ottobre 2025.

Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello

